COMMENTO

1) **Interpello n. 12/2014:** formazione dei lavoratori e individuazione del soggetto legittimato a svolgere la verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning.

La Commissione per gli interpelli si esprime in merito alla figura del soggetto legittimato a verificare l'effettività dell'apprendimento dei corsi erogati in modalità e-learning e conferma il dato normativo secondo cui:

- ✓ tale requisito è sicuramente rivestito dal docente, che può essere anche datore di lavoro, in possesso dei requisiti di legge previsti dal c.d. Decreto interministeriale sulla qualificazione dei formatori (DI 6 marzo 2013);

- ✓ la risposta ad interpello chiarisce anche che la verifica finale di apprendimento non è prevista per i lavoratori se non per quella parte di formazione per cui sia stata scelta la modalità e-learning (Accordo 21.12.2011 in merito alla formazione dei lavoratori, ex art. 37, Dlgs. n. 81/2008);

2) **Interpello n. 13/2014:** chiarimenti in merito all'impresa affidataria ed all'impresa esecutrice (articolo 89, comma 1, lettera i) e i-bis), D.Lgs. n. 81/2008).

La Commissione per gli Interpelli distingue l'impresa affidataria (art. 89, comma 1, lett. i, Dlgs n. 81/2008) rispetto all'impresa esecutrice (art. 89, comma 1, lett. i-bis, Dlgs n. 81/2008) sulla base delle rispettive definizioni di legge e afferma i seguenti principi:

- ✓ all'interno di un cantiere possono esserci più imprese affidatarie in quanto il committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un'impresa affidataria diversa;

- ✓ l'impresa affidataria (che in base alle disposizioni di cui all'art. 89, comma 1, lett. i), Dlgs. n. 81/2008) è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente) può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi oppure può eseguire direttamente l'opera impegnando proprie risorse umane o materiali.

  Nel caso in cui l'impresa affidataria decida di avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi, dovrà gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati (art. 97, Dlgs. n. 81/2008).

- ✓ ·Il Committente ha l'onere di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (art. 90, comma 9, lett. a), Dlgs. n. 81/2008), con le modalità di cui all'allegato XVII (che individua i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale).

  Secondo la Commissione, per le imprese solo affidatarie il Committente dovrà verificare il possesso delle capacità organizzative mentre per le imprese affidatarie ed anche esecutrici la idoneità comprende anche la disponibilità delle proprie risorse materiali e umane in relazione all'opera da realizzare (art. 89, comma 1, lett. l), Dlgs n. 81/2008).

- ✓ In merito al quesito inerente le modalità di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati da parte dell'impresa affidataria la Commissione richiama il parere del 22.07.2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici secondo cui, in base alle

disposizioni di legge, "*il legislatore ha assegnato all'impresa affidataria l'importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori".*

Sulla base di queste osservazioni la Commissione chiarisce che le modalità concrete di verifica devono essere valutate dal datore di lavoro dell'impresa affidataria tenendo conto di differenti parametri, tra cui, ad esempio, la complessità dell'opera, la varie fasi di lavoro, l'evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.

3) **Interpello n. 15/2014:** corsi di aggiornamento relativi alla segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (D.I. 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008).

La Commissione per gli interpelli in merito al numero massimo dei partecipanti al corso tecnico- pratico di aggiornamento, della durata di un'ora, relativo alla segnaletica stradale, (D.I. 4 marzo 2013, punto 10, All. II), evidenzia che questo è pari a 25 unità (punto 5, All. II). Solamente laddove questi contenuti si concretizzino in attività addestrative-pratiche svolte direttamente dal discente e relative alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale il rapporto istruttore/allievo non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6.